



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegato dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 08.10.2024,
ha emesso il seguente

DECRETO

- letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata ex art. 67 CCII in data 05.10.2024 da PAOLO SIMOTTI (C.F. SMTPLA75T09L117N), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani ed elettivamente domiciliato presso il difensore con studio in Borgo Trevi (PG), P.zza della Concordia, n. 12;
- dato atto che alla domanda è stata allegata la relazione dell'OCC, avv. Leonardo Capra, ai sensi dell'art. 68, co. 2 e 3, CCII;
- letta l'integrazione della predetta relazione depositata dal ricorrente in data 30.10.2024, nel rispetto del termine assegnato dal giudice designato con decreto del 16.10.2024;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Terni, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che la parte istante risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento (da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*), in capo al ricorrente, sul quale grava un'esposizione debitoria pari ad € 99.556,33, relativa a crediti chirografari vantati da Istituti bancari e finanziari, a fronte di uno stipendio mensile da dipendente a tempo indeterminato presso █████ di Terni pari ad € 1.900,00 circa (v. all.ti 2 e 11 al ricorso) e di rate di finanziamento mensilmente dovute per € 1.749,21;



- dato atto che il ricorrente è altresì titolare della quota di $\frac{1}{4}$ dell'immobile con garage ove risiede con la madre, sito in Terni, [REDACTED], stimato dal geom. Enrico Calabresi in complessivi € 81.800,00 (valore della quota pari ad € 20.450,00, v. all. 2 alla memoria del 30.10.2024), di un'autovettura Nissan Qashqai targata [REDACTED] (valutata dal medesimo perito incaricato in € 2.000,00) e di un motociclo targato [REDACTED] (valutato in € 100,00, v., per entrambi i beni mobili registrati, l'all. 3 alla memoria);

- considerato, inoltre, che il ricorrente ha dichiarato di essere "separato di fatto" dalla coniuge da diversi anni e di convivere nel predetto immobile con l'anziana madre, che ne è comproprietaria per la restante quota di $\frac{3}{4}$, oltre che titolare di una pensione di € 1.200,00 mensili circa (v. all.ti 5-7 alla memoria del 30.10.2024);

- dato atto che la proposta ed il piano appaiono ammissibili laddove prevedono:

- a) di definire la situazione debitoria del ricorrente mediante il versamento per 7 anni consecutivi a decorrere dall'omologazione del piano di ristrutturazione, della somma mensile di € 500,00 a soddisfacimento dei propri creditori chirografari (v. p. 7 della proposta, all. 2 al ricorso), oltre che dei costi della procedura (stimati in € 3.197,85, v. p. 6 della proposta e all.ti 17 e 18);
- b) la corresponsione, dunque, di complessivi € 42.000,00, somma che consentirebbe, al termine dello svolgimento del piano, di soddisfare tutti i crediti in prededuzione e i crediti chirografari vantati dagli intermediari finanziari in misura pari a circa il 50% dell'ammontare di ciascuno di essi;
- c) l'esclusione dai beneficiari dei predetti versamenti rateali della creditrice DEUTSCHE BANK, che - in relazione al prestito personale accordato al ricorrente e alla madre, in data 28.11.2023, cod. rapporto 003517430301, il cui importo residuo è pari a circa € 23.088,00 stando alla visura CRIF (all. 16 al ricorso) - continuerebbe ad essere pagata - come già di fatto avviene - in via esclusiva dalla madre del ricorrente, la quale, in qualità di co-debitrice in solido, con dichiarazione sottoscritta in data 24.10.2024, ha dichiarato *"di accollarsi completamente il rimborso delle rate del prestito sopra descritto, avendo la necessaria disponibilità economica e finanziaria"*, al fine di *"sgravare il figlio di questa passività"* (v. all.ti 8 e 9 alla memoria del 30.10.2024);
- d) di garantire al ricorrente di poter fruire, per il proprio sostentamento, di un importo mensile di circa € 1.400,00;

- rilevato, in particolare, che, anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti depositati in data 30.10.2024, non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC, che, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

- vista l'istanza, contenuta in calce al piano, con la quale il ricorrente chiede di *"ordinare, ex art. 70, comma 4, sempre con decreto, che non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"*;



- ritenuto di dover disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente intrapresi nelle more della deliberazione dell'istanza, nonché il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari nei confronti del ricorrente, in quanto dette iniziative potrebbero pregiudicare, oltre che l'afflusso di liquidità, con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto piano, anche il rispetto della *par condicio creditorum* nella liquidazione della garanzia patrimoniale generica;
 - ritenuto che risponde alla medesima *ratio* la richiesta di vietare la costituzione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, misura da ritenersi idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento a norma dell'art. 70, co. 4, CCII, oltre che, peraltro, prevista, come effetto automatico connesso al deposito della domanda di concordato preventivo, dall'art. 46, co. 5, CCII (norma ricompresa nel Titolo III, richiamato, *"in quanto compatibile"* e *"per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della Sezione"* dall'art. 65, co. 2, CCII), seppur, nel caso di specie, con effetti decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, non essendovi una norma *ad hoc* che ricollegghi detto divieto alla data del mero deposito del ricorso;
 - dato atto che, a norma dell'art. 68, co. 5, CCII, *"il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile"*;
 - ritenuto, d'altro canto, che debba essere disposto il divieto di compimento, da parte del ricorrente, di atti di straordinaria amministrazione se non previa autorizzazione del giudice designato, trattandosi di misura parimenti utile alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio espressamente contemplata dall'art. 70, co. 4, ult. periodo;
- visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che, a cura della Cancelleria, la proposta – opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori - ed il piano, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni, nonché comunicati ai debitori istanti;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta, il piano ed il medesimo decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;

AVVISA

i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;



MANDA

all'OCC, previa audizione dei debitori, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, in merito alle osservazioni eventualmente presentata ed in merito ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;

DISPONE

- a) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati nelle more dell'apertura della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto;
- b) il divieto di intraprendere azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;
- c) il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- d) il divieto, per il debitore, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, avv. Leonardo Capra, a cura della Cancelleria.

Terni, 04/11/2024

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)

